

Estratto dal Verbale n° 47-C della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2015, in relazione al punto 10) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 35/2015**

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988 n. 566, contenente l'approvazione del regolamento in materia di attestati, licenze ed abilitazioni aeronautiche;
- Visto il Codice della navigazione e, in particolare, l'art. 734 in materia di licenze ed attestati;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Visto il Regolamento Tecnico dell'ENAC;
- Vista la propria deliberazione n. 11 del 4 marzo 2009, con cui è stato adottato il regolamento denominato "Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo delle abilitazioni di pilota collaudatore, licenze di navigatore collaudatore sperimentatore e di tecnico di volo";
- Vista la relazione n. 110229/DG del 20 ottobre 2015 predisposta dalla direzione centrale regolazione tecnica;
- Atteso che il personale navigatore collaudatore sperimentatore e tecnico di volo non assume a bordo degli aeromobili alcuna funzione di condotta del volo e non è

- 
- quindi assimilabile a tale tipologia di personale per il quale era previsto il limite dell'età massima consentita;
- Rilevata la necessità di vincolare l'esercizio delle attività svolte dal navigatore collaudatore sperimentatore e dal tecnico di volo a criteri connessi alle funzioni effettivamente svolte;
  - Ritenuto che l'idoneità psicofisica, attestata dal certificato medico di classe 1, sia un criterio coerente al quale vincolare l'esercizio delle funzioni esercitate a bordo degli aeromobili dal citato personale tecnico;
  - Considerato che i requisiti per l'abilitazione dei piloti collaudatori sono disciplinati dal citato Regolamento (UE) n. 1178/2011;
  - Udita la proposta del Direttore Generale,

### **DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'edizione n. 2 del regolamento ENAC "Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo delle licenze di navigatore collaudatore sperimentatore e di tecnico di volo" che sostituisce l'edizione n. 1 del regolamento "Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo delle abilitazioni di pilota collaudatore, licenze di navigatore collaudatore sperimentatore e di tecnico di volo".

L'edizione n. 2 del citato regolamento si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante.

Il Presidente  
Prof. Vito Riggio



Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico

